

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI
DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Servizio Editoria

Legge 5 agosto 1981 n. 416 e succ. mod. e integraz.

(Leggi: 4 agosto 1984 n. 428; 22 dicembre 1984 n. 887;
25 febbraio 1987 n. 67 e legge 250/1990)

Protezione civile

Legge	27 dicembre	1983	n. 730
Legge	24 luglio	1984	n. 363
Legge	22 dicembre	1984	n. 887 (Fondi FIO)
Legge	28 febbraio	1986	n. 41 (Fondi FIO)
Legge	28 ottobre	1986	n. 730
Legge	27 marzo	1987	n. 120
Legge	19 novembre	1987	n. 470
Legge	11 marzo	1988	n. 67 (Fondi Fio)
Legge	5 aprile	1990	n. 71

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1978, N. 468, SOSTITUITO DALL'ART. 9, 2° COMMA
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362

Legge 5 agosto 1981, n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza cap. 7406, esercizio 1990, già capitolo 7404 esercizi precedenti).

Gli artt. 29 - 33 della legge 416/1981 prevedono finanziamenti agevolati per imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici nonché imprese editrici di libri.

A tal fine, nell'art. 29 della stessa legge, è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato, per il quale è stata autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25.11.1971, n. 1041, e le cui dotazioni, già iscritte sul Cap. 7404 del bilancio dello Stato - Presidenza del Consiglio, sono costituite da 5 miliardi di lire per l'anno 1982, 10 miliardi di lire dall'anno 1983 al 1991 e 5 miliardi di lire per il 1992.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5°, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha ricondotto la gestione del fondo alle norme generali della contabilità dello

./.

Stato emanate con regio decreto 18.11.1923, n. 2440 è venuta a cessare la predetta contabilità speciale e non sono stati di conseguenza effettuati versamenti dal cap. 7404 a decorrere dall'anno 1987.

Istituito al Capo XXX dell'entrata dello Stato il cap. n. 3688 per consentire il versamento delle somme residue esistenti sul fondo in questione, nella legge di assestamento per l'anno finanziario 1988 è stata iscritta apposita norma per consentire il versamento in entrata e la relativa riassegnazione in spesa delle somme stesse.

Gli stanziamenti previsti nell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come dotazione del fondo, sono stati rapidamente esauriti dalle concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi, talchè con la legge 4 agosto 1984, n. 428 e con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 il fondo è stato rifinanziato con 10 miliardi di lire annui da ciascuna delle due leggi per la durata di anni 10.

L'ammontare complessivo dei rifinanziamenti corrisponde a 5 miliardi per l'anno 1982, a 10 miliardi per l'anno 1983, a 20 miliardi per l'anno 1984, a 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, a 25 miliardi per l'anno 1992, a 20 miliardi per l'anno 1993 e a 10 miliardi per l'anno 1994.

Dalla Contabilità Speciale sono stati versati sul Cap. 7404, esercizio 1989, complessive L. 103.902.824.630=, residuanti della Contabilità Speciale, corrispondenti alle somme fino al 1986

del Cap. 7404 e alle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 5.

Sulla Contabilità Speciale sono state effettuate liquidazioni di contributi in conto interessi, per le rate scadute, per complessive L. 6.821.638.905=, a fronte di concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi per L. 282.821.420.527=.

La liquidazione delle rate di contributo per le concessioni effettuate dal Comitato fino all'entrata in vigore della legge 67/1987 è continuata, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato emanate con regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440 a valere sul Cap. 7406 (già 7404) della spesa del bilancio dello Stato e sono state liquidate, alla data del 31.12.90, rate per L. 46.810.960.615=.

Con la stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67 le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/1981 sono state prorogate per il quinquennio 1986 - 1990, con un ulteriore stanziamento al fondo di L. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti figuranti sul Cap. 7406.

Tali somme sono state interamente impegnate e i contributi vengono liquidati alla scadenza.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 250 le disposizioni di cui trattasi sono state prorogate per il quinquennio 1991 - 1995 e a tal fine è stata autorizzata una spesa di L. 20.000.000.000=

annui dal 1991 al 2000. Tale somma sarà totalmente impegnata entro la fine del corrente esercizio.

La ricordata legge n. 67 del 25 febbraio 1987 ha inoltre previsto, all'art. 12, la corresponsione di contributi a carico dello Stato, di durata massima ventennale, sui mutui concessi ad imprese editoriali per l'estinzione di debiti emergenti dal bilancio al 31.12.1986, con uno stanziamento di 5 miliardi di lire annui dal 1987 al 2006, aumentati di 10 miliardi annui dal 1988 al 2007 con la legge 338 del 5.8.1988.

Tali somme sono state completamente impegnate.

La legge 7 agosto 1990, n. 250, ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1990 - 1999. Anche tali somme sono state completamente impegnate. La legge 14 agosto 1991, 278, ha stanziato 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, prorogando le disposizioni dell'art. 12 della legge 67/1987 per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, n. 730.

Legge finanziaria 1984.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 37, 1° comma, della legge 27.12.1983, n. 730, il C.I.P.E., con deliberazione del 22.2.1985, pubblicata nella G.U. n. 80 del 3.4.1987 ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX (3 aerei G222) ed ELIPROTEX (3 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 138.000 e S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000-.

L'acquisto degli aerei in premessa è stato effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali - a mezzo di due contratti di cui uno stipulato con la SpA AERITALIA per i velivoli G222 (miliardi 74) e l'altro per gli elicotteri CH-47, con la SpA Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA (miliardi 64).

Al citato Dicastero della Difesa sono stati accreditati, mediante l'istituto della riassegnazione a bilancio, i relativi fondi disponibili - cap. 7580 "spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili" della Rub. 35 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per quanto a lire 69 miliardi direttamente a carico del bilancio dello Stato e per la restante somma di 69 miliardi mediante mutuo di finanziamento acceso presso la Banca Europea Investimenti.

L'acquisto del "sistema abitativo di pronto intervento", previsto dal progetto S.A.P.I. per l'importo di 25 miliardi, è stato effettuato con contratto a trattativa privata del 14.10.1985 con la SpA EDIL-PRO, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale.

Il finanziamento è stato assicurato sul Cap. 7580 direttamen

te a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I., ed è avvenuto mediante assegnazione di tre tranches rispettivamente di 10, 5 e 10 miliardi costituenti tre lotti di lavorazioni.

Il sistema abitativo - costituito da serie di moduli mono familiari, bifamiliari, pluriuso e di servizio, nonché da grigliato pedonale e carrabile - offre la sistemazione alloggiativa autonoma ed autosufficiente in caso di emergenza.

La modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Sull'importo del contratto, interamente eseguito, è risultata un'economia di spesa di lire 111.340.880-.

LEGGE 24 LUGLIO 1984, NR. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Autorizza stanziamenti per complessivi 900 miliardi nel quinquennio 1984-1988 poi elevati a 1.100 miliardi dalla legge finanziaria 1985.

La tabella "A" della finanziaria 1988 ha modulato tale stanziamento fino al 1990.

Per gli stessi interventi di ricostruzione, l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ha stanziato 400 miliardi ripartiti nel quinquennio 1986-1990.

Inoltre, le leggi finanziarie 1987 e 1988 hanno attribuito, mediante ricorso a prestiti esteri, ulteriori autorizzazioni di spesa, rispettivamente di miliardi 450 e miliardi 750 per il completamento degli interventi di cui alla citata legge 363/1984 nonchè per il rifinanziamento delle leggi 115/1980 e 303/1982.

Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, detti stanziamenti sono stati ripartiti per il soddisfacimento degli interventi previsti dai citati tre provvedimenti legislativi attribuendo, in particolare, alla legge in argomento una quota parte di miliardi 310 per l'anno 1987 e di miliardi 540 per l'anno 1988.

Per effetto dei citati provvedimenti, risulta assegnata complessivamente, per gli interventi in titolo, la somma di miliardi 2.350.-

L'area di tali interventi comprende, in particolare, la somministrazione di buoni contributo per la riattazione e riparazione di edifici privati, interventi sulle opere pubbliche; salvaguardia dei beni culturali, artistici, storici e demaniali; lavori e primi interventi di somma urgenza; ricostituzione scorte

materiali assistenziali, e costituzione Colonne Mobili Regionali Vigili del Fuoco ed acquisto di elicotteri a cura del Ministero dell'Interno; acquisto, riparazione e movimentazione roulotte e containers; contributi per la ricerca scientifica.

Il 1° comma dell'art. 4 della citata legge 363/1984 prevede, inoltre, lo stanziamento di miliardi 250 - per il triennio 1984+1986 - diretto al completamento dell'opera di ricostruzione della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1990, n. 115 (sisma del 1979 in Valnerina).

Il comma 12 dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha successivamente precisato che tale finanziamento era da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla citata legge 115/1980 (regioni Umbria, Lazio e Marche).

In tale quadro, con decreti del Ministro per la protezione civile, è stato provveduto ad attribuire, per il rifinanziamento della richiamata legge 115/1980, un'ulteriore quota di 230 miliardi, per gli esercizi finanziari 1987 e 1988, a carico dell'autorizzazione di spesa profferta dalle corrispondenti sopracitate leggi finanziarie.

In sintesi, la somma disponibile per gli interventi di cui trattasi ammonta a complessivi miliardi 480.-

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887.

Legge finanziaria 1985.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 12, 1° comma, della legge 22.12.1984, n. 887, il C.I.P.E., con deliberazione del 6.2.1986, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000; ARG0 (sistema via satellite per comunicazioni di emergenza e raccolta dati territoriali) per l'importo di milioni 47.670; CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 12.000-.

Per quanto concerne il progetto S.A.P.I., trattasi di acquisizione, presso la stessa SpA EDIL-PRO di modulistica abitativa a completamento del sistema finanziato con la precedente legge finanziaria 1984.

L'importo del progetto è stato assegnato a bilancio - cap. 7581 - ed ha formato oggetto di due contratti stipulati con la SpA EDIL-PRO, per l'acquisizione di moduli monofamiliari, pluriuso e di servizio, nonché di grigliato pedonale e carrabile.

Il primo contratto per lire 12.458.000.000 è stato interamente eseguito e la modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Il secondo contratto per lire 12.542.000.000 è in corso di esecuzione. E' stato effettuato il collaudo provvisorio dei materiali ed è quindi in corso il pagamento del 95% del valore della fornitura.

Per il progetto ARG0, l'importo totale è stato assegnato al cap. 7581 in tre tranches, rispettivamente di milioni 23.755, milioni 14.992,315 e milioni 8.922,685, con le quali sono state assicurate le tre fasi di approntamento con contratti stipulati

con la SpA TELESPAZIO.

Il progetto prevede l'acquisizione di sistemi di controllo, stazioni di ripresa televisiva e ricetrasmittente e relativi terminali.

Le prime due fasi sono esaurite e sono in corso di pagamento gli importi del 5% a garanzia relativa alla fornitura dei materiali sottoposti a collaudo definitivo.

Per la terza fase è stato effettuato il collaudo provvisorio dei moduli ed è quindi in corso il pagamento del 95% del valore della fornitura.

Infine, per il progetto CO.PI.FER. l'importo totale del progetto è stato assegnato a cap. 7581 in due tranches da milioni 5.980 e milioni 6.020, ed ha formato oggetto di contratti stipulati con la SpA COSTAMASNAGA, per l'approvvigionamento di carri specializzati comprendenti la modulistica abitativa monofamiliare, semiattrezzata ed intensiva nonché moduli di servizio, potabilizzatori, ristoro, ambulatorio e megazzino con relativo grigliato pedonale e carrabile.

Il primo contratto è stato completamente eseguito.

Il secondo per lire 6.020.000.000 è in corso di esecuzione ed è stato effettuato il collaudo provvisorio di materiali con conseguente pagamento del 95% del valore della fornitura.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, NR. 41.

Legge finanziaria 1986.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 14, 1° comma, della legge 28.2.1986, n. 41, il C.I.P.E., con deliberazione del 12.5.1988, pubblicata nella G.U. n. 144 del 21.6.1988, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX 86 (aerei antincendio) per l'importo di milioni 70.000 e CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 34.208-.

Per quanto concerne il progetto PROTEX 86 trattasi di completamento della linea di volo della Protezione Civile a seguito della deliberazione C.I.P.E. del 22.2.1985 di cui alla legge 27.12.1983, n. 730 (finanziaria 1984).

Il relativo contratto, da stipulare a cura del Ministero della Difesa - COSTARMAEREO - con la S.p.A. AERITALIA, prevede l'acquisto di n. 2 velivoli G222 antincendio configurati come i precedenti velivoli acquistati con il Protex 84 ed equipaggiati con rampa forata, sistema antighiaccio, motori ed allestimenti per sistemi di aviolancio a bassa quota, nonché pubblicazioni tecniche e parti di ricambio per operazioni di 1° e 2° livello tecnico.

L'importo complessivo di milioni 70.000 è già affluito al cap. 7581 della Rubrica 6 del bilancio di questo Ufficio ed è stato trasferito al bilancio del citato Dicastero della Difesa mediante l'istituto della riassegnazione.

Per il progetto CO.PI.FER. che segue a completamento di quello previsto dalla precedente legge 22.12.1984, n. 887 (finanziaria 1985) sono state assegnate a cap. 7581, le prime due tranches previste per complessivi milioni 19.495 che hanno formato oggetto di contratto stipulato con la SpA COSTAMASNAGA.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, NR. 730.

Disposizioni in materia di calamità naturali.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.042 miliardi nel quinquennio 1986-1990.

Per le stesse finalità la successiva legge 120/1987 stanziava, per il triennio 1987-1989, l'ulteriore somma di 34 miliardi.

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (fondo per la protezione civile, legge 303/1982 e legge 363/1984) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi milioni 628.000-.

Trattasi di risorse interamente finalizzate dallo stesso provvedimento legislativo a vari interventi - emergenze idriche, consolidamento del suolo, opere urgenti di ricostruzione, inquinamenti, rifiuti tossici, sistemazione idrogeologica, interventi antisismici - attuati direttamente da Enti statali, Province, Regioni e Comuni cui sono stati trasferiti i relativi fondi.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede lo stanziamento complessivo di 45 miliardi per il triennio 1986-1988 diretto a soddisfare le spese del Centro Polifunzionale della Protezione Civile nonché quelle per il finanziamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili.

Il comma 5 dell'art. 12 stanziava infine, per il triennio 1986-1988, la somma di 100 miliardi per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale convenzionato da Enti, Amministrazioni e da Commissari straordinari per esigenze connessi con eventi calamitosi.

Lo stesso articolo prevede anche l'importo di 40 miliardi a base per i trasferimenti statali agli Enti interessati negli anni successivi al 1988.

Le modalità e criteri per il trasferimento dei fondi per il triennio considerato, sono stati indicati con ordinanza n.

1049/FPC/ZA datata 4 luglio 1987, pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 1987.

Poichè il modulo gestorio complessivo del "Fondo per la Protezione Civile" è caratterizzato da una pluralità di trasferimenti di fondi a favore degli Enti Regionali e provinciali interessati dalle varie calamità, particolare importanza assume, nel contesto della legge, l'art. 13 che dispone da parte dei funzionari delegati alla spesa, e quindi dai predetti Enti, la resa diretta alle Ragionerie regionali dello Stato dei relativi rendiconti amministrativi.

Lo stato di attuazione degli interventi complessivi, nonché il trasferimento delle aliquote dell'articolato nella gestione da altri provvedimenti legislativi è stata riportata nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 27 MARZO 1987, NR. 120.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Autorizza stanziamenti per complessivi 936 miliardi nel quadriennio 1986-1989 di cui 440 miliardi con iscrizione a bilancio e 496 miliardi mediante ricorso a mutui esteri.

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (legge 874/80, legge 730/86, legge 748/83) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi miliardi 688.

Tale stanziamento è stato integrato, per le esigenze di cui all'art. 1 della legge in titolo, dell'importo di miliardi 150 con la legge 11.3.1988, n. 67, (finanziaria 1988) e dell'importo di miliardi 25 con la legge 28.2.1990, n. 38.

L'importo totale degli stanziamenti riferiti alla legge in titolo ascende quindi a miliardi 863.

Nel contesto del dispositivo assume particolare rilevanza lo stanziamento profferito dal comma 1 dell'art. 1 (450 miliardi) diretti a provvedere agli interventi urgenti per incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi o a gravi dissesti idrogeologici.

Pure rilevante, nel contesto, lo stanziamento previsto dal 1° comma dell'art. 10 (200 miliardi) diretto a soddisfare gli interventi urgenti a salvaguardi della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è stato riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, NR. 470.

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.080 miliardi nel biennio 1987-1988 di cui 540 miliardi con iscrizione a bilancio e 540 miliardi mediante ricorso a prestiti esteri.

Si fa preliminarmente osservare che dal suddetto stanziamento complessivo è stata detratta la somma di 90 miliardi di cui 40 miliardi trasferiti al "Fondo di solidarietà nazionale" (comma 18 art. 4) e 50 miliardi trasferita al Ministero dei Lavori Pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica (comma 1 art. 7).

Lo stesso provvedimento legislativo prevede inoltre autorizzazioni di spesa per complessivi miliardi 180 senza la relativa copertura finanziaria, finalizzati per 10 miliardi all'attività di ricerca (comma 6 art. 1); 5 miliardi al recupero del territorio del bacino dell'Adda e lago di Como (comma 7 art. 1); 5 miliardi al rimborso anticipi INAIL (comma 5 art. 2); 8 miliardi per contributo alle aziende esportatrici (art. 5/quarter comma 4); 50 miliardi per indennizzi a proprietari di immobili (art. 5/quinqes comma 3); 2 miliardi attribuiti al settore scolastico (art. 8 comma 3); 100 miliardi per interventi nei Comuni e Province di Grosseto, Viterbo e nel Comune di Castellammare di Stabia (art. 11/ter comma 1).

Le relative modalità e procedure di erogazione sono state indicate con Circolare 26 novembre 1987 MPC/UL 16749 pubblicata sulla G.U. 284 del 4 dicembre 1987.

Riepilogando, in base alle citate finalizzazioni, resta disponibile la somma di 810 miliardi che il Ministro per la

Protezione Civile, con proprio decreto - su proposta delle Regioni interessate e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio dei Ministri - ha ripartito nella seguente misura: Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio nazionale miliardi, 560,978; Regione Piemonte, miliardi 46,500; Regione Veneto, miliardi 10; Regione Emilia Romagna, miliardi 26,370; Regione Toscana, miliardi 32,526; Provincia Autonoma Bolzano, miliardi 27,650; Provincia Autonoma Trento, miliardi 3; altre amministrazioni miliardi 62,399.

Con lo stesso decreto è stato previsto un accantonamento di miliardi 40,577 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere di cui trattasi.

La somma di 100 miliardi prevista dal citato art. 11/ter è stata destinata per 44 miliardi alla Provincia di Grosseto, 44 miliardi alla Provincia di Viterbo e 12 miliardi al Comune di Castellammare di Stabia.

Con successiva legge 20 maggio 1988, n. 159, che prevede ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, sono stati stanziati, per l'anno 1988, 745 miliardi ivi compreso il reintegro fondo per la protezione civile ammontante a 140 miliardi.

In particolare, trattasi di erogazioni aggiuntive, per complessivi miliardi 534, a favore della Regione Lombardia per rimborso anticipazioni spettanti per lavori ed interventi disposti dalla stessa regione (miliardi 207 - art. 1 comma 1) e per il superamento della fase critica dell'emergenza (miliardi 327 - art. 2 comma 1).

Per il completamento degli interventi nelle restanti Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano è stata invece attribuita la somma di miliardi 66 (Art. 3 - comma 1).

Lo stato di attuazione della legge viene relazionata al Parlamento ai sensi del 2° comma dell'art. 11/bis.

Nel prospetto allegato vengono comunque riportati i dati numerici in ordine al predetto stato di attuazione.

LEGGE 11 MARZO 1988, NR. 67.

Legge finanziaria 1988.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17, 31° comma, della legge 11.3.1988, n. 67, il C.I.P.E. con deliberazione del 19.12.1989, pubblicata nella G.U. n. 13 del 17.1.1990, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla Protezione Civile: PROTEX 88 (2 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 74.252 e S.A.P.I. - SAIRA (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 15.000-.

A valere sui predetti finanziamento il Ministero del Bilancio ha determinato in milioni 60.512 la prima tranche, in termini di competenza, per il PROTEX 88 e milioni 9.497 per la SAIRA.

L'acquisto degli elicotteri in premessa sarà effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - COSTARMAEREO - a mezzo di contratti da stipulare con la SpA Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA.

Al citato Dicastero della Difesa sono stati accreditati, mediante riassegnazione a bilancio, i relativi fondi disponibili sul cap. 7581 per 39.683 milioni direttamente a carico del bilancio dello stato e per la restante somma di milioni 20.829 saranno accreditati mediante mutuo di finanziamento richiesto alla B.E.I.-

Per l'acquisto del S.A.P.I., per un importo complessivo di milioni 15.000 è stato stipulato contratto con la SpA SAIRA, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale. L'importo del contratto è di lire 9.497.000.000 pari alla 1^ tranche del finanziamento.

Il finanziamento è stato assicurato sul cap. 7581 direttamente a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I.-

Il contratto è in fase di esecuzione ed è stato effettuato il pagamento del solo 10% relativo all'anticipazione sulla forn-

tura.

Lo stato di attuazione del progetto in premessa viene
riportato nell'allegato prospetto analitico riassuntivo.

LEGGE 5 APRILE 1990, NR. 71.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

In attuazione del 1° comma dell'articolo 9 delle legge in titolo, sono state emanate ordinanze per effetto delle quali lo stanziamento complessivo - pari a 575 miliardi - è stato interamente ripartito fra le Regioni Marche, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte.

Tali ordinanze hanno recepito i progetti presentati dalle citate Regioni, consentendo loro una rapida definizione di permessi o autorizzazioni da parte di tutti gli enti statali, regionali, provinciali o comunali interessati agli interventi diretti alla potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti dei territori.

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

MINISTERO DEL TESORO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25	luglio	1952	n.	949
Legge	23	dicembre	1962	n.	1774
Legge	28	maggio	1973	n.	295
Legge	24	giugno	1974	n.	268
D.P.R.	9	novembre	1976	n.	902
Legge	28	novembre	1980	n.	784
Legge	14	maggio	1981	n.	219
Legge	17	febbraio	1982	n.	46
Legge	25	marzo	1982	n.	94
Legge	10	maggio	1983	n.	189
Legge	12	giugno	1984	n.	223
Legge	27	febbraio	1985	n.	49
Legge	5	aprile	1985	n.	118
Legge	3	ottobre	1985	n.	526
Legge	1	marzo	1986	n.	64
Legge	8	novembre	1986	n.	752
Legge	22	dicembre	1986	n.	910
Legge	11	marzo	1988	n.	67
Legge	10	agosto	1988	n.	357
Legge	29	maggio	1989	n.	205
Legge	2	maggio	1990	n.	102
Legge	5	giugno	1990	n.	135
Legge	29	novembre	1990	n.	366
Legge	15	dicembre	1990	n.	385
Legge	9	gennaio	1991	n.	19

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 - ART.37 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimento al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto Fondo è stato incrementato:

- a) con l'art.30 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 1.350 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1990;
- b) con l'art.19/1°c della legge 26 aprile 1983 n.130 della somma di lire 980 miliardi ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989;
- c) con l'art.14/6°c della legge 24 dicembre 1984, n.887 della somma di lire 560 miliardi ripartita in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11, 8° e 9° comma della legge 28 febbraio 1986, n.41 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 100 miliardi per gli anni 1987 e 1988, lire 30 miliardi per l'anno 1989, lire 100 miliardi per gli anni 1990 e 1991 e lire 170 miliardi per l'anno 1992 (di cui lire 70 miliardi relativi all'anno 1989);
- e) con l'art.3/6°c della legge 22 dicembre 1986, n.910 della somma di lire 490 miliardi ripartita in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1990, 1991, 1992 e lire 140 miliardi per l'anno 1993 (di cui lire 70 miliardi dell'anno 1989);
- f) con l'art.15/43°c della legge 11 marzo 1988, n.67 della somma di lire 840 miliardi ripartita in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1991, 1992, 1993 e lire 360 miliardi per l'anno 1994 (di cui lire 240 miliardi relativi agli anni 1989 e 1990);

- g) con l'art. 28/1c del D.L. 28.12.1989, n.415 delle somme di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.
- h) con l'art.1 della legge 5 novembre 1990, n.321 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

Le autorizzazioni di spesa predette assegnate sul capitolo 7743 del bilancio del Ministero del Tesoro, sono state erogate, a tutto il 1990, regolarmente, comprese lire 80 miliardi assegnate dal D.L. 415/89 e accantonate come residui di stanziamento nell'anno 1989.

Per l'esercizio 1991, alla data del 30 giugno, le somme assegnate sono state interamente pagate.

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanZIA a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo, scadente il 30 giugno 1984, come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, di lire 7 miliardi annue.

Gli stanziamenti, posti a carico del capitolo di spesa 4519 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) vengono corrisposti mediante accreditamento su apposita contabilità speciale (n. 3920) intestata al succitato Consorzio autonomo e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Genova.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	"	78.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	"	78.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	"	78.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	84.000.000.000

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 MAGGIO 1973, N.295 e successive integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale.

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito Centrale. Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato (la modulazione iniziale della spesa è cambiata in seguito alle variazioni apportate dalle leggi finanziarie):

- a) con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 2.290 miliardi inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, quella per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, quella per il 1991 in lire 50 miliardi, quella per il 1992 in lire 200 miliardi e quella per il 1993 in lire 120 miliardi.
- b) con l'art.8 della legge finanziaria 1983 (legge 130/83) della somma complessiva di lire 2.550 miliardi successivamente ridotta con l'art.18, ultimo comma, della legge 27/12/1983, n.730 di lire 26.500 milioni per l'anno 1984. Pertanto l'autorizzazione complessiva di spesa è di lire 2.473.500 milioni.
Della predetta somma lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987, lire 450 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e lire 145 miliardi per il 1990, lire 50 miliardi per il 1991, lire 194 miliardi per il 1992 e lire 130 miliardi per il 1993.
- c) con l'art.18 - comma 6° e 7° della legge 27/12/1983, n.730 (legge finanziaria 1984) di lire 2.500 miliardi ripartiti in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985, lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1988, lire 200 miliardi per gli anni 1989 e 1990, lire 100 miliardi per l'anno 1991, lire 500 miliardi per l'anno 1992 e lire 100 miliardi per l'anno 1993.
- d) con l'art. 9 della legge 24/12/1984, n.887 (legge finanziaria 1985) di lire 2.400 miliardi ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 390 miliardi per l'anno 1987, lire 465 miliardi per gli anni 1988, 1990 e 1992, lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 415 miliardi per l'anno 1993.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) con l'art.11/6°c della legge 28/2/1986, n.41 (legge finanziaria 1986) di lire 1000 miliardi ripartiti in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1987, lire 100 miliardi per il 1988, lire 170 miliardi per gli anni 1990, 1992 e 1993 e lire 100 miliardi per l'anno 1991. La differenza di lire 240 miliardi sarà ripartita con successive leggi finanziarie.
- f) con l'art.3/10c della legge 22/12/1986 n.910 (legge finanziaria 1987) di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

Le autorizzazioni di spesa predette, assegnate sul capitolo 7775 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.), sono state erogate, a tutto il 1989, regolarmente entro i primi sei mesi di ogni anno. Per l'esercizio finanziario 1990, in seguito alle misure di contenimento della spesa pubblica, rimangono lire 480 miliardi di residui impegnati. I pagamenti di detti residui, si prevede, verranno effettuati nel corso dell'anno 1991 insieme alla competenza dello stesso anno ammontante a lire 350 miliardi quale somma delle disponibilità dell'esercizio 1991 per le leggi di rifinanziamento sopra menzionate (tabella F legge finanziaria 1991).

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Piano di rinascita della Sardegna

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,2 miliardi con la legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981, di 160 miliardi con la legge 887/1984, di lire 200 miliardi con legge 41/86 - art.11/14c, di lire 230 miliardi con legge 910/86 - art.8, di lire 330 miliardi con legge 27.2.1989, n.81, di lire 200 miliardi con il D.L. 28/12/1989, n.415, e di lire 250 miliardi con la legge 364/90 - art.9 commal, a lire 2.153.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, lire 110 miliardi nell'anno 1984, lire 160 miliardi nell'anno 1985, lire 200 miliardi nell'anno 1986, lire 230 miliardi nel 1987, lire 330 miliardi nel 1988, e lire 200 miliardi nel 1989 e lire 250 miliardi nel 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.153.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 2.153.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 1.903.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 1.903.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" ---

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 250.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 250.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	57.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	57.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n.623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. A tale capitolo sono destinate nella misura del 65% le somme disponibili con l'art.1/1c del D.P.R. 902/76 (Fondo nazionale credito agevolato) e con l'art. 1/2c del predetto D.P.R. (Assegnazione fondo disponibilità residue della legge 623/59 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 1/1c

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.080.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 1.363.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 1.363.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 1.363.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 717.000.000.000

Art. 1/2c (Disponibilità residue Legge 623/59)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	Lit. 628.350.000.000
b) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	" 628.350.000.000
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	" 628.350.000.000
d) autorizzazioni previste per il 1991	" ---

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART.11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (capitolo 7802).

La legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981 e la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art.19 ultimo comma), ha integrato di lire 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.445/87 stabilisce che per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.11 della legge 28-11-1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989 in aggiunta alle somme già stanziato con precedenti disposizioni legislative.

Detto importo è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

Successivamente la legge 11 marzo 1988, n.67 con l'art.15/36c incrementa, per il 1990, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 784/80, di lire 300 miliardi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1989 sono cadute in perenzione lire 8.711.177.255 di cui lire 670.079.059 reiscritte con l'esercizio 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.785.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	"	1.785.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	"	1.776.960.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	"	1.196.960.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	---

ESERCIZIO 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

La legge 219/81 al titolo VIII, art.85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali per l'edilizia a Napoli.

La legge sopracitata è stata successivamente modificata ed integrata dalle leggi:

- 22.12.1984, n.887 art.11 comma 9 (lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e lire 700 miliardi per il 1987);
- 28. 2.1986, n. 41 art.16 comma 4 (lire 678 miliardi per l'anno 1986, lire 1792 miliardi per il 1987 e lire 530 miliardi per il 1988);
- 22.12.1986, n.910 art. 6 comma 2 (lire 1250 miliardi per il 1988, 1200 miliardi per il 1989, lire 925 miliardi per il 1990, lire 75 miliardi per il 1992, lire 50 miliardi per il 1993);
- 11. 3.1988, n. 67 art. 17 comma 3 (lire 25 miliardi per l'anno 1992, e lire 2.475 miliardi per il 1994).

Gli importi autorizzati anno per anno dalle leggi suddette devono essere ripartiti, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) (ex Presidente della Giunta Regionale Campana) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli capitolo 7813 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) (ex Sindaco di Napoli).

A tutto il 1990 questo Ministero ha impegnato e pagato lire 4.450 miliardi sul capitolo 7813 e lire 3.725 miliardi sul capitolo 7814.

Gli impegni e i pagamenti dell'anno 1990 sono stati di lire 300 miliardi (in conto residui) per il capitolo 7813 e lire 950 miliardi (in conto residui) per il capitolo 7814. Non sono previsti impegni e pagamenti nel corso dell'esercizio 1991.

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25-3-1982, N.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, di Lire 7.000 miliardi stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi.

La modulazione della spesa è avvenuta, negli anni, con le leggi finanziarie.

A chiusura dell'anno finanziario 1990 sono state impegnate e pagate complessivamente lire 1.330 miliardi.

Per l'anno 1991 non ci sono somme in bilancio; per il 1992 le autorizzazioni sono di lire 350 miliardi e per il 1993 di lire 320 miliardi.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, del bilancio del Ministero del Tesoro, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 1.330.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 1.330.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 1.330.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 670.000.000.000

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.189.

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n.189, l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

Le autorizzazioni di spesa sono state così ripartite negli anni: lire 150 miliardi per il 1983 ed il 1984, lire 180 miliardi per il 1986, lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992. La rimanente somma di lire 320 miliardi sarà modulata con le successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 1.080.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 1.080.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 1.080.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 620.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti pe i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.223 - ART.3

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione dalla delibera CIPI del 5 maggio 1983.

La legge sopra indicata autorizza l'EFIM ad emettere fino all'importo massimo di lire 400 miliardi obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico dello Stato nella misura del 10% annuo per tutta la durata delle stesse.

Dall'anno 1988 sono state rimborsate le quote capitale del prestito pari a lire 100.000.000.000 annui. Conseguenzialmente l'onere assunto dallo Stato per gli interessi di che trattasi è per l'anno 1989 di lire 30 miliardi, per l'anno 1990 di lire 20 miliardi e per l'anno 1991 di lire 10 miliardi.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 7805 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit.	280.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	"	280.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	"	227.730.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	"	207.730.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	---

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	"	10.000.000.000

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N.49 - ART.1 E 17 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

L'art.1 della legge 27.2.1985, n.49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, indica che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la BNL, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER.

Il successivo art.17 della legge n.49/85 stabilisce che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La legge finanziaria 1988 (legge 11.3.1988, n.67) all'art.15, comma 17° indica che il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (ART.1 della legge 49/85) è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi. Il successivo comma 18° dello stesso art.15 della legge finanziaria 1988 prevede che al Fondo di cui all'art.17 della già citata legge 49/85, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989, n.120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n.181, prevede misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

L'art.10, comma 1, del D.L. n.120/89 indica che la durata del Fondo previsto dall'art.17 della legge 27.2.1985, n.49 è prorogata di tre anni e sempre l'art.10, comma 2, stabilisce che al Fondo di cui al predetto comma 1 è conferita, per il triennio 1989-91, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il successivo comma 3 del già menzionato art.10 indica che al Fondo di cui all'art.1 della legge n.49/85 è conferita, per il triennio 1989-91 la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La D.G.T. trasferisce gli stanziamenti attribuiti ai capitoli di spesa 7828 e 8187 al c/c n.765 in essere presso la Tesoreria Centrale.

Gli impegni ed i pagamenti vengono effettuati regolarmente ogni anno in base alle autorizzazioni di spesa su entrambi i capitoli.

Art. 12 e 20 cap. 8187

a) autorizzazioni complessive	Lit. 260.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 40.000.000.000

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 40.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 40.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

Art. 17-20 e 22 cap. 7828

a) autorizzazioni complessive	Lit. 250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 220.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 30.000.000.000

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 30.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 30.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

Per l'edilizia sovvenzionata sono state assegnate lire 940 miliardi inscritte in bilancio al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (D.G.T.). Tale somma è stata ripartita in lire 100 miliardi per il 1986, lire 520 miliardi per il 1987, lire 170 miliardi per il 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1992.

I trasferimenti vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati al conto corrente infruttifero n.20103 che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	"	890.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	"	890.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	"	890.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	50.000.000.000

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N.526 - ART.6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art.6 della legge 3.10.1985, n.526 autorizza la spesa di lire 4.875 miliardi per l'esecuzione, da parte dell'A.N.A.S., di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio 1985-87, è stata ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987, rimodulati con la legge 910/86 in ragione di lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e questi ultimi rimodulati con la legge 67/88 in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990.

L'art.13, comma 13° della legge finanziaria 1986, nel quadro della politica dei trasporti ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art.6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e lire 2.000 miliardi nell'anno 1988, rimodulati con la legge 67/88 in lire 800 miliardi per l'anno 1988 e lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La finanziaria del 1989 ha fatto slittare le autorizzazioni di spesa per il 1989 (lire 600 miliardi) assegnate con la legge finanziaria 1986 all'anno 1991. Il successivo D.L. 545/88 concernente disposizioni in materia di finanza pubblica ha ridotto gli stanziamenti previsti per il 1989, sulla legge 526/85, di lire 250 miliardi (di cui lire 150 miliardi, afferenti l'anno 1989, riassegnati e pagati con l'esercizio 1990). La legge finanziaria 1990 fa slittare le autorizzazioni per l'anno 1990 della legge 41/86 all'anno 1992.

La legge finanziaria 1991 rimodula le autorizzazioni di spesa, per il 1991, della legge 41/86 spostando lire 100 miliardi all'anno 1993.

Le somme vengono erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'A.N.A.S. in base alle proprie esigenze, ed accreditate ad un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit.	6.975.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	"	5.525.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	"	5.525.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	"	5.525.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	1.450.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	750.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	750.000.000.000

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 - comma 1 - della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

Dal finanziamento iniziale di 120.000 miliardi comprensivo di 10.000 miliardi rinvenienti dalla legge 65/1983 sono stati stralciati i seguenti fondi: 30.000 miliardi per adempimenti art. 19 D.P.R. 218/78; 2.200 miliardi per adempimenti legge 44/86; 700 miliardi per adempimenti legge 113/86-60/86; 3,5 miliardi per adempimenti legge 775/84 art. 2/13c; 300 miliardi per adempimenti legge 41/86 art. 16/6c; 3 miliardi per adempimenti art. 32/19c legge 41/86; 50 miliardi con D.M. 129730 del 14.5.87; 36 miliardi per adempimenti art. 6/10 e 11c legge 48/88; 1.750 miliardi in ragione di 350 mld annui dal 1988 al 1992 per adempimenti art. 15/52c legge 67/88; 20 miliardi per adempimenti art.30/2c legge 67/88; 40 miliardi per adempimenti art. 2/2c legge 48/88; 1.044 miliardi per adempimenti legge 80/84; 50 miliardi con D.M. 151171 del 26.7.88; 320 miliardi in ragione di 40 mld nel 1989, 150 mld nel 1990 e 130 mld nel 1991 per adempimenti legge 246/89; 100 miliardi con D.M. 115703 del 9.3.89; 7,5 miliardi per adempimenti legge 283/89; 300 miliardi per adempimenti legge 286/89; 326 miliardi nel 1990 per finanziamento progetti F10 1989; 35 miliardi nel 1990 con Ordinanza Protezione Civile per interventi siccità. La legge 31/1991 di conversione D.L. 367/90 prevede un ulteriore storno di 550 miliardi di cui 450 miliardi nel 1990 e 100 miliardi nel 1991. Sulle autorizzazioni di spesa della legge 64/86, per il quinquennio 1988-1992, graverà il maggior onere di spesa di lire 565 miliardi (di cui lire 65 miliardi già assegnati) in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per adempimenti legge 16 maggio 1989, n.184.

Con la legge finanziaria 1991 la legge 64/86 è stata rifinanziata per lire 950 miliardi. Di conseguenza le autorizzazioni complessive diventano lire 120.950 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro affluiscono al capitolo 7759 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 651/83 e 64/86 più volte rimodulate dalle leggi finanziarie.

A norma dell'art.2, ultimo comma, della legge 8 agosto 1969, n.160, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno sono versati dal Tesoro a rate trimestrali uguali anticipate, mediante accreditamento al conto corrente n.189 in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Durante l'esercizio finanziario 1990 questo Ministero ha effettuato impegni e pagamenti per lire 3.749.657 milioni.

A tutto il 1990 sono stati impegnati e pagati lire 21.477.957 milioni.

Nell'anno 1991, entro il primo semestre, sono stati effettuati impegni e pagamenti per lire 1.581.950 milioni.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 - ART. 3/2c

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

La legge 8 novembre 1986 n. 752 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art. 3 - 2° comma, uno stanziamento, per gli interventi nel settore agricolo e forestale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, di L. 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di L. 50 miliardi da ripartire tra gli enti di cui al comma 1 del citato art. 3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto delle somme stanziato in bilancio fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, autorizza il pagamento della somma complessiva secondo il riparto effettuato dal CIPE (Capitolo 7746).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 250.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 250.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 250.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	—

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 5

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura

Il I comma dell'art.5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri Regolamenti Comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di Lit.2.500 miliardi da ripartirsi negli anni 1986/1990 rispettivamente in miliardi 450, 475, 500, 525 e 550.

I 550 miliardi previsti per il 1990 sono stati ridotti a 300 pur conservando lo stesso numero di capitolo di spesa (8323) ma con denominazione diversa. Ciò in quanto è stato istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato il conto corrente infruttifero denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" previsto dalla legge n.183 del 16 aprile 1987.

I rimanenti 250 miliardi sono slittati nel 1991.

A tutto il 1989, le somme sono state versate sul c/c infruttifero n.769/24110 appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato "Min.Tesoro L.752/86 art.5".

Dal 1990, invece, le somme stanziata in bilancio sono state versate sul c/c n.777/23209 denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione ecc.".

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 2.250.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 2.250.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" 2.250.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 250.000.000.000

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 250.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 250.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 - ART.2/6c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con l'art.2/6c della legge finanziaria 1987 viene assegnato all'Ente Ferrovie dello Stato un contributo di complessive lire 10.000 miliardi per gli anni dal 1987 al 1991, per l'attuazione di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali.

Tale disposizione viene sostituita dall'art.13/6c della legge 67/88 che trasferisce la scadenza del programma all'anno 1992 e ne rimodula la spesa.

Con la finanziaria 1990 l'anno terminale diventa il 1993 e la spesa risulta così suddivisa:

anno 1987	lire 700 miliardi
anno 1988	lire 400 miliardi
anno 1989	-- -- --
anno 1990	lire 175 miliardi
anno 1991	lire 500 miliardi
anno 1992	lire 800 miliardi
anno 1993	lire 7.425 miliardi

Con l'art.1/2c della legge 15 dicembre 1990, n.385 le disponibilità in essere sul finanziamento di 10.000 miliardi, di cui all'art.2/6c, che finanzia il programma nazionale per l'alta velocità, vengono soppresse in quanto al finanziamento si provvede mediante ricorso al mercato.

Le somme trasferite dal Tesoro all'Ente, su richiesta dello stesso, e nei limiti annualmente fissati, sono accreditate al conto corrente che l'Ente medesimo intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.275.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	"	1.275.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	"	1.275.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	"	1.275.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	"	---

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (art.7, comma 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di lire 6.700 miliardi per gli anni 1987-1990.

Il predetto contributo inizialmente è stato così ripartito:

- a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
- b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabile per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n.526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
- c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
- d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.531.

A seguito delle rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie degli anni 1989, 1990 e 1991 la spesa avrà termine nel 1994.

Le autorizzazioni di spesa attuali dei capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.), distinte per anni sono le seguenti: lire 680 miliardi per il 1987, lire 1.760 miliardi per il 1988, lire 1.080 miliardi per il 1989, lire 1.004 miliardi per il 1990, lire 250 miliardi per il 1991, lire 1.023 miliardi per il 1992, lire 500 miliardi per il 1993 e lire 403 miliardi per il 1994.

I trasferimenti all'ANAS vengono effettuati su richiesta della stessa, in base alle proprie esigenze, nei limiti annuali fissati, ed accreditati al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

A tutto il 31.12.1990 sono stati effettuati impegni e pagamenti sulle autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) per l'ammontare complessivo di lire 4.524 miliardi.

Per l'esercizio 1991 sono previsti, nel secondo semestre, impegni e pagamenti per lire 250 miliardi.

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Con l'art.15, 1° comma della legge 11.3.1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.184, la somma di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

I predetti importi, per complessive lire 315 miliardi, sono stati tutti erogati all'I.M.I. mediante accredito su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Provinciale di Roma.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 315.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	" 315.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	" 315.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	" 315.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991	"
ed i successivi anni	---

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/22c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

L'art. 15/22c della legge finanziaria 1988 ha disposto l'aumento di lire 500 miliardi del Fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

Detta spesa, rimodulata dalle successive leggi finanziarie avrà termine nell'anno 1991 e risulta così suddivisa: lire 50 miliardi nell'anno 1988, lire 100 miliardi nell'anno 1989, lire 250 miliardi nell'anno 1990 e lire 100 miliardi nell'anno 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8022 del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	" 400.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	" 400.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	" 400.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 100.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" ---

LEGGE 10 AGOSTO 1988, N.357

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n.357 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture.

A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di Lire 130 miliardi, in ragione di Lire 20 miliardi per il 1987, di Lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di Lire 45 miliardi per il 1990 e di Lire 15 miliardi per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate sul capitolo di spesa 7863 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.). La corresponsione del predetto finanziamento viene effettuata mediante versamenti da accreditarsi su apposita contabilità speciale aperta a favore dell'Amministrazione in parola presso la Tesoreria provinciale di Roma.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 130.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	" 115.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	" 115.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	" 115.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 15.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 29 MAGGIO 1989 N.205 - ART.5/1c

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990

La legge sopra citata ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni dal 1989 al 1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389.500 milioni per il 1990 e lire 220.500 milioni per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate al capitolo 7764 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 697.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1990	" 476.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1990	" 476.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1990	" 476.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 220.500.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" 220.500.000.000
d) pagamenti previsti per i successivi sei anni	" 220.500.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1990 N.102 - ART.9 (comma 4)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

L'articolo 9 comma 4 della legge 102/90 ha autorizzato, per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale, uno stanziamento a favore della Regione Lombardia di lire 5 miliardi, in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7791 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) per le finalità sopra indicate, mediante accreditamento al c/c infruttifero n.22718 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Regione Lombardia. Le autorizzazioni di spesa relative all'anno 1990, impegnate nel corso dell'esercizio, sono state pagate nei primi sei mesi dell'anno 1991. La somma relativa all'anno 1991 verrà erogata in sede di approvazione del provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato (secondo semestre corrente anno).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 5.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 1.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 1.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 4.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 1.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 1.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 1.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N.102 - ART.16 (comma 1)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

L'art. 16, comma 1, della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di lire 100 miliardi nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 20 miliardi per gli anni dal 1991 al 1994, per interventi di ricostruzione nei comuni della Provincia di Novara colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1987.

Dette somme verranno erogate alla Regione Piemonte a seguito dell'approvazione di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dal D.L. 19.9.87, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 19.11.87, n.470, nonché interventi di carattere socio-economico.

Questa Amministrazione corrisponde, per le predette finalità, le autorizzazioni di spesa del capitolo 7796 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) alla Regione Piemonte mediante accreditamento al c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Alla data del 30 giugno 1991 sono state erogate lire 20 miliardi (residui a tutto il 1990).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 20.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 20.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 80.000.000.000

ESERCIZIO 1991

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 20.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 20.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 5 GIUGNO 1990, N.135

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

La legge 5 giugno 1990, n.135, nell'ambito di un piano di prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizza un programma pluriennale di interventi, in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare complessivo di 2.100 miliardi.

Al finanziamento si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro.

All'onere di ammortamento dei mutui valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67.

Le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui sono state stabilite con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.85 del 12.4.1989.

Gli stanziamenti di bilancio vengono effettuati, per questo Ministero, sul capitolo 7855 amministrato dalla Direzione Generale del Tesoro. Nel corso dell'anno 1985 sono state stanziare lire 330 miliardi che a consuntivo 1990 rimangono come residui impegnati.

La competenza del capitolo per il 1990 è di lire 715 miliardi e per il 1991 è di lire 400 miliardi, dei quali 250 miliardi per la legge 135/90, sia per il 1990 che per il 1991.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1990, N.366 - ART. 5

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

La legge 366/90 autorizza l'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

- a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
- b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
- c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della predetta legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 7845 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 110.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" 5.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" 5.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 105.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	5.000.000.000*

* Quota relativa all'anno 1990.

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N.385

Disposizioni in materia di trasporti.

All'articolo 1 della legge 385/90, per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n.210, l'ente stesso è autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.

L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (D.G.T.) per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'art.2/6c, della legge 910/86.

Per l'anno finanziario 1991, in applicazione alle disposizioni della legge 385/90, lire 470 miliardi vengono trasferiti dal capitolo 7843 al capitolo 7749 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) - (D.M. 104558).

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.19 - ART.7/1c

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 19/91, con l'art. 7 comma 1, conferisce, alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n.198, la somma di lire 90 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le rimanenti lire 69 miliardi saranno modulate negli anni successivi.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8166 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.). Questa Amministrazione effettua i trasferimenti sul c/c infruttifero, aperto presso la Tesoreria Centrale, denominato "Gestioni speciali di cui alla legge 30.4.1976 n.198".

a) autorizzazioni complessive	Lit. 90.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.90	" ---
c) impegni assunti a tutto il 31.12.90	" ---
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.90	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1991 ed i successivi anni	" 90.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 1

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 5.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 5.000.000.000

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 ottobre 1975, n. 492

Legge 16 ottobre 1975, n. 493

Leggi 29 maggio 1976, n. 336; 8 agosto 1977, n. 546;

11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n.

879, art. 1, 1° e 2° comma

D.P.R. 2 ottobre 1978, n.705; Legge 22 dicembre 1982,

n. 960 e Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 7,

14° comma

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 14° comma

Legge 26 settembre 1981, n. 536

Legge 11 novembre 1982, n. 828 art. 10

Legge 2 maggio 1983, n. 156 art. 1 2° comma

Legge 29 dicembre 1984, n. 798; Legge 22 dicembre 1986,

n. 910, art. 7, 1° comma

Legge 1 dicembre 1986, n. 879, artt. 5,9,23,24,29,33

Legge 27 marzo 1987, n. 120

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 5° comma

Legge 29 dicembre 1987, n. 545

Legge 28 dicembre 1990; n.432

Legge 9 gennaio 1991, n. 19

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14)
		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9)
		8785 (art.10 c.1)
		8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.8.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	
- L. 8.8.1977, N. 546		8786
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		8787
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- D.P.R. 2.10.1978, N. 705	Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Erte per la zona industriale di Trieste	
L. 22.12.1982, N. 960		8777
L. 22.12.1986, N. 910 (art. 7, c.14)		
- L. 28.2.1986, N. 41 (art. 13, c.9)	Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli ecc.	
- L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c.14)		
- L. 25.9.1981, N. 536 di conversione del D.L. 28.7.1981, N. 397 e successive modifica zioni ed integrazioni	Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici	8778

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | | |
|--|--|---|
| - L. 11.11.1982, N. 828
(art. 10) | Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di <u>ri</u> costruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche | 8809 |
| - L. 2.5.1983, N. 156
(artt. 1, c.2) | Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 | 8797 |
| - L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5, c.1) | | |
| - L. 22.12.1986, N. 910
(artt. 7, c.1) | Nuovi interventi per la <u>salva</u> guardia di Venezia | 8812 |
| - L. 11.3.1988, N. 667
(art. 17, c.12) | | |
| - L. 1.12.1986, N. 879
(artt. 5, 9, 23, 24, 29, 33) | Disposizioni per il completa <u>mento</u> della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità | 8796 (art. 5)
8798 (art. 9)
8810 (art. 23, c.1)
8799 (art. 24)
8800 (art. 29, c. 3) |
| - L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N. 8 | Interventi in favore della regione Siciliana per la <u>rico</u> struzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 | 8817 |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.5) | | |
| - L. 29.12.1987, N. 545 | Disposizioni per il definiti <u>vo</u> consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi | 8774 |

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 28.12.1990, N. 432	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria	8789
- L. 9.1.1991, N. 19	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe	5955 (art. 14, c.1) 8775 (art. 2, c.10 art. 8, c.1 art. 12, art. 13) 8776 (art. 2, c. 10 art. 8, c.2)

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, é risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che é stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1990 nonché, per la gestione 1991, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1990

Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1990 . Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,959	-	1,893
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	77,035	-	22,965

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1990

Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,176	-	1,983
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,760	-	0,377
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,866	-	16,134

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-1990

Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	107,154	-	21,657

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECCNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1990

Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10 quinqués OGGETTO: FORESTAZIONE CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1990 Situazione a tutto il 31 dicembre 1990

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, V c.

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1991

Situazione al 30 giugno 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1991 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:	
- art. 14:	97%
- art. 15:	77%
- art. 16:	84%
-	
Legge 493/75:	
- art. 9:	83%
- art. 10, comma 1:	72%
- art. 10, comma 5:	79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, infine, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1 del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate.

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

CAPITOLO 8786 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.760,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	4.498,00
b) Pagamenti eseguiti	4.498,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8787 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	671,00
b) Pagamenti eseguiti	671,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N.960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 39 miliardi per l'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

L'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, inoltre, nell'autorizzare l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990 per il completamento degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge n. 960/82, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo speciale di complessive lire 170 miliardi, in ragione di lire 61 miliardi per il 1987, di lire 53 miliardi per il 1988, di lire 18 miliardi per il 1989 e di lire 38 miliardi per il 1990.

<u>CAPITOLO 8788 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	480,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	480,00
b) Pagamenti eseguiti	459,00(*)
c) Residui propri	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

(*) di cui lire 39 miliardi versati al cap. 3372 - Capo X - dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1983 ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 960/82.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41

Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli e finalizzate allo approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa Adriatica

L'articolo 13, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), per gli interventi sopra evidenziati, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 14, è stata autorizzata, per le medesime finalità, l'ulteriore spesa di complessive lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

CAPITOLO 8777 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	70,00
b) Pagamenti eseguiti	70,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 18 della legge n. 536/81 ha assegnato alla regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la regione stessa provvederà a trasferire ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, comma 12, (legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

Con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 6, comma 4, (legge finanziaria 1987), ai sensi dell'articolo 19-bis sopra richiamato, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone in questione.

Infine, con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 6, è stata autorizzata, per le sopra richiamate formalità, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

<u>CAPITOLO 8778 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	264,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	264,00
b) Pagamenti eseguiti	264,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO, 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame é stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni é stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988	2,5	
1989	2,5	
1990	2,5	
1991	2,5	
1992 e seg.	27,5	

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	270,0
b) Pagamenti eseguiti	270,0
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

<u>CAPITOLO 8797 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	16,00
b) Pagamenti eseguiti	16,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993.

Da ultimo, poi, con D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1990 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

<u>CAPITOLO 8812 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	571,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	411,00
b) Pagamenti eseguiti	395,00
c) Residui propri	16,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

Con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per l'anno 1990 dalla legge finanziaria 1989 (tab. F) e per l'anno 1991 dalla legge finanziaria 1990 (tab. F).

CAPITOLO 8796 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	4,00
b) Pagamenti eseguiti	4,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi, da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata poi modulata

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la restante quota di lire 20 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per gli anni 1989 e 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991; la predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 é stata confermata, rispettivamente dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F).

CAPITOLO 8798 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	24,00
b) Pagamenti eseguiti	24,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

c) articolo 23

Con il comma 1 dell'articolo in esame é stato concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di complessive lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988, per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione medesima colpiti dal terremoto del 1972;

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 11 miliardi la quota del predetto contributo da assegnare alla regione Marche per l'anno finanziario 1989. La residua autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi è stata iscritta in bilancio per l'anno finanziario 1990 così come indicato dalla legge finanziaria 1990 (tab. F).

CAPITOLO 8810 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	35,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	35,00
b) Pagamenti eseguiti	35,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

d) articolo 24

Con l'articolo 24 è stato concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi

Totale	lire 70 miliardi

Il comma 2 dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi le quote del predetto contributo da assegnare per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mentre con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 20 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per gli anni 1989 - 1990 e 1991. La predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 è stata confermata, rispettivamente, dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F).

CAPITOLO 8799 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	50,00
b) Pagamenti eseguiti	50,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

Il comma 3 dell'articolo 29 ha disposto la concessione in favore della regione Marche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n.281, di un contributo straordinario di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni del quadriennio 1987-1990, per il completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

<u>CAPITOLO 8800 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	20,00
b) Pagamenti eseguiti	20,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento di complessive lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota dell'ulteriore autorizzazione di spesa recata dalla predetta legge 67/88 per gli anni, rispettivamente, 1989, 1990, 1991 e 1992, da destinare alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per gli anni 1991 e 1992.

<u>CAPITOLO 8817 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	688,4
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	492,4
b) Pagamenti eseguiti	492,4
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge di cui trattasi, è stato provveduto ad assegnare alla regione Umbria, a completamento degli stanziamenti recati dalla legge 12 giugno 1984, n. 227, un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987 - 1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi.

CAPITOLO 8774 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	180,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	180,00
b) Pagamenti eseguiti	180,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.240,0
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	700,00
b) Pagamenti eseguiti	700,00

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione é stato disposto il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui
lire 30 miliardi per l'anno 1991
lire 27 " " " 1992
lire 22 " " " 1993

Veneto : lire 52 miliardi per lo stesso periodo, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia (comma 1) : lire 120 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava é stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 é stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia.

f) articolo 14

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate hanno trovato corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.)</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	8,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
<u>CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.)</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	48,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
<u>CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto)</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1990	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1991	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

PAGINA BIANCA